



# COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

(Provincia di Modena)

Via Mazzini, 13 - 41038 San Felice sul Panaro  
Tel. Centralino 0535 86311 - Fax 0535 84362 - C.F. 00668130362  
e-mail: [posta@comunesanfelice.net](mailto:posta@comunesanfelice.net)



Data di registrazione E 5 GIU 2020

Prot. 8245

## IL SINDACO

### Visti:

- gli articoli 32, 117, comma 2 lett. q) e 118 della Costituzione; l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;
- l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'ordinanza della Regione Emilia Romagna del 30 aprile 2020 (Decreto n. 74/2020) recante "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19", che consente la riapertura di parchi e giardini pubblici con orari di apertura e modalità, con le modalità previste all'art. 1 comma 1 lett. b del D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- le linee guida emanate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19";

### Considerato:

- che l'art. 1 comma 1 lett. b) primo periodo del D.P.C.M. 17 maggio 2020, dispone che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- che l'art. 1 comma 1 lett. b) secondo periodo del D.P.C.M. 17 maggio 2020, consente l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 allo stesso D.P.C.M.;

### Rilevato:

- che l'accesso alle aree giochi è consentito ai bambini e agli adolescenti accompagnati da adulti e, in subordine, alla condizione che tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni, e che non si determinino assembramenti tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area);

- che le linee guida di cui all'allegato 8 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020, al fine di consentire l'utilizzo delle aree in condizioni tali da garantire il massimo contenimento del rischio contagio, impongono specifiche attività di manutenzione ordinaria e controllo periodico degli spazi e dei relativi confini, di gestione e controllo/supervisione degli spazi, oltre che di pulizia approfondita (almeno giornaliera) e verifica periodica delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili;

**Ritenuto**, in attesa di chiarimenti governativi sull'applicazione dell'Allegato 8, recante "Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzative di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid", di disporre la chiusura delle aree giochi, al fine di organizzare al meglio tali spazi e la relativa gestione e di garantire condizioni di tutela della salute dei fruitori di tali aree;

**Visto** l'art. 10 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 che prevede che il Prefetto territorialmente competente, assicura l'esecuzione delle misure del decreto citato, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;

**Vista** l'ordinanza della Regione Emilia Romagna del 18 marzo 2020 (Decreto n. 41/2020) avente ad oggetto "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Contrasto alle forme di assembramento di persone" e successiva proroga;

**Vista** l'ordinanza della Regione Emilia Romagna del 17 maggio 2020 (Decreto n. 82/2020) avente ad oggetto "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Contrasto alle forme di assembramento di persone" e successiva proroga;

**Richiamata** l'ordinanza sindacale prot. 7791 del 26/05/2020

**Richiamato** l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

**Ritenuta** necessaria ed urgente l'adozione del presente provvedimento, trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica, non in contrasto con le misure statali e, pertanto, non rientrante nelle previsioni di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

**Visto** lo Statuto Comunale;

## **ORDINA**

In ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 1 comma 1 lett. b, primo e secondo periodo, del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e sino all'individuazione delle procedure che consentano il rispetto dell'Allegato 8 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e, in ogni caso, con validità fino al 14 giugno 2020, sulla base delle motivazioni in premessa:

1. l'interdizione all'utilizzo delle attrezzature ludiche e ricreative (giochi per bambini e gazebo ) interne ai parchi, ai giardini e agli spazi verdi pubblici presenti su tutto il territorio comunale (ambito sia urbano sia extra urbano);
2. l'utilizzo delle attrezzature sportive a libera fruizione interne ai parchi e ai giardini comunali e ad altri spazi pubblici (campi calcio, calcetto, basket, skate park, ecc.) dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite al riguardo dal Ministero dello

- Sport e dalle Federazioni per la pratica sportiva (es.Coni) tese a contenere l'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;
3. la supervisione degli spazi verdi pubblici comunali ad opera delle Forze dell'Ordine nell'ambito delle proprie attività, con lo scopo di garantire il rispetto del principio di distanziamento fisico.

#### **AVVERTE**

Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

#### **AVVISA**

Che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, così come previsto dall'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33.

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo del Comune, sul sito web istituzionale del Comune, oltre alla più ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell'Ente.

Si dispone l'immediata trasmissione della presente ordinanza alla Polizia Locale e alla Prefettura al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione e al coordinamento delle Forze di Polizia dello Stato, affinché ne curino l'attuazione, per quanto di rispettiva competenza.

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento potrà essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Emilia Romagna nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

  
Michele Goldoni  
Sindaco di San Felice sul Panaro

